



CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO

Area Metropolitana di Roma Capitale

COMODATO D'USO GRATUITO DI UN PARCO DI PROPRIETA' DELL'ASL RM5 DEI TERRENI EX PROPRIETA' PIO ISTITUTO SANTO SPIRITO

L'anno _____ il giorno del mese di con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge

TRA

L'ASL Roma 5 (CF - P.IVA:.....) con sede in, Via, nella persona del _____, _____ nato a _____ incaricato per lo svolgimento delle relative funzioni, con -----(COMODANTE);

E

Il Comune di Guidonia Montecelio (C.F. 02777620580 – P.IVA 01116291004) con sede in Guidonia Montecelio, Piazza Giacomo Matteotti n.20, nella persona del Dirigente Area VIII – Ambiente, Attività Estrattive e Patrimonio, ing. Bernardina Colasanti, incaricata per lo svolgimento delle relative funzioni, con decreto sindacale n. 78 del 13/12/2024 (COMODATARIO);

PREMESSO

- Che, l'art. 1, comma 6 della Legge regionale n. 14/2008 dispone che: *“i beni mobili e immobili di cui agli articoli 23 e 24 della l.r. 18/1994 e successive modifiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati oggetto di trasferimento alle aziende sanitarie in comunione pro-indiviso, sono trasferiti in proprietà alle singole aziende sanitarie territorialmente competenti...”* i terreni suddetti ricadenti nel Comune di Guidonia Montecelio sono trasferiti in proprietà alla Azienda Sanitaria Roma 5;
- Che l'Asl Roma 5, quindi, è proprietaria del terreno sito in via dei Platani sez. LEF, fg. 15, p.lle 527, 528, 529, 530, 531 (prima 249) di m² 16.526 adibito a “parco pubblico”;
- Che negli anni sono occorse diverse comunicazioni di collaborazione tra l'Ente e la Asl, a causa della situazione in cui verteva il Parco Pubblico in via dei Platani, soprattutto in ragione del fenomeno di abbandono rifiuti e la manutenzione dello stesso;

CIO' PREMESSO

Le parti convengono di stipulare quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente atto ha per oggetto il comodato ad uso gratuito del Parco pubblico sito in via dei Platani, individuato catastalmente sez. LEF, fg. 15, p.lle 527, 528, 529, 530, 531 di complessivi m² 16.526.
2. Il Parco viene concesso in uso al Comune di Guidonia Montecelio – nella situazione di fatto e di diritto in cui versa - per essere destinato a pubblico utilizzo nell'interesse della collettività e ai fini della manutenzione e valorizzazione degli spazi.
3. Il Comodatario – accettando la situazione di fatto e di diritto predetta - si impegna a utilizzare il Parco esclusivamente per fini pubblici, garantendone il decoro e assicurando la manutenzione dello stesso. Inoltre, nell'interesse generale, per una migliore fruizione da parte della cittadinanza, il Comodatario potrà provvedere a sua cura e spese ad attività di riqualificazione del Parco.

ART. 2 - DURATA

1. Il comodato avrà la durata di anni 4 (quattro), con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione. È espressamente vietato il rinnovo tacito e/o la cessione a terzi e/o il subentro nel contratto di comodato da parte di altri a qualsiasi titolo, compresa la locazione a pena della restituzione immediata del bene oltre al risarcimento del danno.
2. La cessazione del comodato - alla sua scadenza - avviene senza necessità di disdetta.
3. Al termine del comodato, non potrà essere riconosciuto alcuna indennità o rimborso al Comodatario.

ART. 3 – MANUTENZIONE

1. Le manutenzioni e le spese per rendere fruibile il Parco alla cittadinanza sono a carico del comodatario.
2. I miglioramenti e le addizioni eseguiti dal comodatario nel Parco oggetto del presente atto, anche se autorizzati dal Concedente, resteranno, al termine del rapporto, di proprietà del Concedente, senza che esso sia tenuto a versare alcun compenso.
3. In caso di mancata esecuzione delle necessarie manutenzioni il Concedente, previa diffida, potrà procedere alla revoca del comodato.

ART. 4 – RECESSO E REVOCA DEL COMODATO

1. Il Comune si impegna a valorizzare l'area concessa dando atto che nulla è dovuto per le migliorie apportate.
2. L'ASL ha la facoltà di revocare la concessione in comodato in qualunque momento, con preavviso di almeno 30 giorni., senza dover riconoscere alcun compenso al Comune di Guidonia.
3. Il comodatario ha il diritto di recedere in qualunque momento dal comodato, dandone preavviso all'ASL almeno 90 giorni prima.

ART. 5 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO – GARANZIE ED ASSICURAZIONI

1. Il comodatario è custode del Parco concesso ed esonera la parte concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti.
2. Il comodatario dovrà presentare appositi strumenti di garanzia quale la delibera della giunta comunale che approva il presente contratto e l'eventuale estensione dell'assicurazione sulle aree interessate dal presente comodato.

ART. 6 – ISPEZIONI

L'ASL mantiene il diritto di ispezionare o far ispezionare i luoghi concessi in uso, concordando con il Comodatario i tempi e modi, al fine di verificare lo stato di conservazione del bene.

ART. 7 – CAUSE DI DECADENZA

Costituiscono cause di decadenza, la violazione ripetuta delle condizioni e degli obblighi posti in capo al Comodatario con il presente contratto, in particolare quelle da cui derivano rischi per la cittadinanza e la conservazione e tutela del Parco.

ART. 8 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sull'applicazione, esecuzione e/o interpretazione del presente atto è competente il Tribunale di Tivoli.

ART. 9 – NORME SULLA PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del Trattamento: I dati forniti verranno utilizzati allo scopo e quanto necessario in considerazione della tipologia del contratto sottoscritto.
2. Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio.
3. Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti potranno saranno comunicati nei modi e nelle forme previste dalla normativa in materia.
4. Titolare del Trattamento: Il titolare del trattamento dei dati personali è l'ASL Roma 5.

ART. 10 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'ASL e il Comune fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici. Si rinvia inoltre e si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nella Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7, il Regolamento Regionale n. 5 del 04.04.2012 e le altre fonti regolamentari e prassi applicative della Regione Lazio e dell'Asl Roma 5 relativamente a tali corpi normativi.

Il presente atto viene letto e sottoscritto digitalmente in segno di integrale accettazione.

IL COMODANTE (firma digitale)

IL COMODATARIO(firma digitale)